

28 gennaio 2014

COMUNICATO AL PERSONALE CNR

TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO

L'ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 12 dicembre 2013 che ritrasmette gli atti di un ricorso al Tribunale di Aosta, risulta alquanto rilevante per le vertenze di pubblico impiego relativamente alla possibilità, assolutamente ora nuova, di poter richiedere, in applicazione dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/01, la trasformazione dei rapporti pubblici di lavoro reiterati a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anziché il risarcimento del danno.

La suddetta ordinanza della CGE apre una "breccia" rilevante, ed in prospettiva fondamentale, per la richiesta al Giudice italiano di trasformazione dei rapporti a T.D. in rapporto a T.I., imponendo, di fatto, la prevalenza dell'accordo quadro comunitario anche sull'Art. 97 della Costituzione (accesso al pubblico impiego mediante concorso).

Alla luce di quanto sopra, nelle more di organizzare eventuali ricorsi, considerate le forti motivazioni dell'ordinanza ed anche al fine di tutelare i diritti individuali di ciascun dipendente, evitando la prescrizione del proprio diritto all'inquadramento a tempo indeterminato, la UIL-RUA sta predisponendo, con il proprio legale, atti di intimazione, diffida e messa in mora per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso il proprio Ente.

Le fattispecie che consentono di azionarsi per tale iniziativa ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 368/01 riguardano:


- a) dipendente riassunto entro un periodo di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato;
- b) dipendente con due assunzioni successive a termine, effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto;
- c) dipendente qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

I dipendenti del CNR iscritti UIL-RUA interessati, potranno sottoscrivere gratuitamente il relativo atto di diffida presso le rispettive Segreterie locali della UIL-RUA entro il 3 marzo p.v., dove dovranno sottoscrivere l'atto in duplice copia (originale e copia da notificare all'Ente) presentando la seguente documentazione:

- 1) copia dei contratti a termine nonché eventuali rinnovi;
- 2) recapito e-mail ove il dipendente sottoscrittore dell'atto di diffida sarà contattato per ogni successiva informazione.

Ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati nel corso della riunione UIL-RUA che si terrà il 31 gennaio p.v. alle ore 11,30 presso la Sede Centrale AULA CONFERENZE - 2° PIANO - ALA PENTAGONO.

UIL-RUA
Americo Marese

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Americo Marese", is written over the typed name.